

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 70-751

Legge regionale 1/2009, articolo 14. Approvazione di criteri, procedure e modalita' per la revisione dell'Eccellenza artigiana.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

con la legge regionale 21/1997 si è dato avvio al riconoscimento dell'Eccellenza Artigiana e all'ideazione e diffusione del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana", quale riconoscimento che distingue le imprese dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico che operano secondo specifici Disciplinari, approvati per i vari settori riconosciuti, garantendo il rispetto della tradizione e la qualità del prodotto; si è così reso possibile sviluppare una significativa attività per l'individuazione, la tutela e la valorizzazione sul territorio piemontese delle aziende dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale al fine di salvaguardare e rilanciare lavorazioni artigianali di antico prestigio e offrire opportunità professionali che, pur nel rispetto della tradizione, possano cogliere ed esprimere la capacità di reinterpretare il passato attraverso le tendenze culturali ed estetiche del presente;

con deliberazione n. 27-24980 del 06/07/1998 la Giunta regionale ha provveduto, avvalendosi della Commissione Regionale per l'Artigianato, a fissare i criteri ed i settori di attività di ambito prevalentemente manifatturiero al fine di individuare le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico da tutelare; successivamente, con D.G.R. n. 24-2959 del 14/05/2001 sono stati definiti ulteriori settori dell'artigianato alimentare che presentano elevati contenuti di tradizione e di qualità, in collegamento con gli ambiti territoriali specifici;

con D.G.R. 30-26382 del 28/12/1998 sono stati dettati i criteri per l'individuazione dei componenti le Commissioni per i disciplinari di produzione;

con successive deliberazioni sono state apportate modifiche e integrazioni alle sopraccitate deliberazioni e sono stati approvati i disciplinari di produzione finalizzati a descrivere i caratteri delle tecniche produttive adottate, i materiali impiegati e quanto altro concorre a individuare l'eccellenza delle lavorazioni.

Premesso, inoltre, che:

con il nuovo Testo Unico dell'Artigianato, approvato con la legge regionale 1/2009, il concetto di Eccellenza artigiana è stato confermato e rafforzato, con l'introduzione di nuovi ambiti di interesse quali le arti applicate, il design e l'innovazione;

la legge regionale 5/2013, che ha apportato modifiche al Testo Unico in materia di artigianato, ha semplificato l'iter per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese, e l'eliminazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato alle quali erano demandate le procedure per il riconoscimento dell'Eccellenza artigiana;

la D.G.R. n. 40-6243 del 02/08/2013 ha ridefinito, alla luce di quanto sopra, le procedure e modalità per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari di produzione e per il conferimento del riconoscimento di Eccellenza artigiana.

Richiamato che l'allegato 1 a detto provvedimento, nel disporre in ordine a dette procedure e modalità:

-individua i termini per la presentazione delle domande, indica le modalità per l'esercizio dell'istruttoria delle stesse, individua il termine di conclusione del procedimento, prevede la competenza della Commissione regionale per l'artigianato per gli eventuali ricorsi ed i termini per la loro presentazione ed infine disciplina l'annotazione nella sezione speciale del Registro imprese dell'avvenuto riconoscimento dell'Eccellenza Artigiana;

- prevede che le domande di riconoscimento di Eccellenza Artigiana vengano esaminate dagli esperti delle Commissioni per i disciplinari di produzione già costituite con apposite determinazioni dirigenziali.

Richiamato, inoltre, che con la D.G.R. 14-8798 del 18/04/2019 sono state dettate disposizioni per rinnovare la composizione delle commissioni esaminatrici per il conferimento dell'eccellenza artigiana, la formazione di un elenco nell'ambito del quale individuare di volta in volta il componente esterno, i criteri di scelta dei componenti esperti esterni, i compensi, e i termini del procedimento per la nomina della commissione e del procedimento di istruttoria delle domande.

Dato atto che:

in relazione alla ormai ventennale attività di riconoscimento, occorre rivedere gli obiettivi, le modalità e i criteri per l'attribuzione del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana", prevedendo al contempo un limite temporale alla durata del riconoscimento stesso;

la revisione dei criteri per l'attribuzione del riconoscimento di Eccellenza artigiana costituisce un obiettivo previsto dal Documento triennale di indirizzi 2015 – 2018 approvato con D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015 valido fino all'adozione di un nuovo documento di indirizzi ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2009 (punto VIII del citato documento);

si rende necessario un lavoro di rimodulazione e rafforzamento del Marchio, per potenziarne in particolare la conoscenza da parte dei consumatori al fine che venga sempre di più percepito come sinonimo di prodotti certificati e di qualità.

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare, al fine di definire il nuovo concetto di Eccellenza artigiana, i criteri per l'individuazione dei settori, i criteri per l'attribuzione del riconoscimento di "Eccellenza artigiana", il percorso metodologico per la revisione dell'eccellenza, i soggetti coinvolti e gli indirizzi cui gli stessi devono attenersi nel processo di revisione dell'Eccellenza artigiana e nella redazione dei disciplinari, specificando inoltre i vantaggi dell'attribuzione, le indicazioni per una rivisitazione grafica del marchio e revisione del regolamento d'uso e disponendo in ordine alle imprese ad oggi assegnatarie del riconoscimento così come dettagliato all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto di stabilire che, per le motivazioni e con le finalità sopra indicate, non si procederà all'attribuzione dell'Eccellenza artigiana di cui alla D.G.R. n. 27-24980 del 06/07/1998 con le successive modifiche ed integrazioni fino al 31/12/2020 e comunque fino all'approvazione dei nuovi disciplinari, per una revisione complessiva del percorso che qualifichi ulteriormente l'impresa artigiana.

Ritenuto di stabilire che le imprese attualmente in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana possono continuare ad usarlo ai sensi del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R., continuando a partecipare alle iniziative riservate alle imprese con tale riconoscimento, fino alla conclusione delle procedure di revisione.

Dato atto che sono state consultate le Confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, come previsto dall'art. 14 c. 1 della Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di artigianato" (come da documentazione agli atti del settore competente).

Ritenuto di approvare l'allegato A alla presente deliberazione "Criteri, procedure e modalità per la revisione dell'eccellenza artigiana" di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto altresì opportuno demandare alla Direzione competitività del sistema regionale l'attuazione della presente deliberazione.

Vista la L.R. n. 1 del 14/01/2009 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;

vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la D.G.R. n. 27-24980 del 6/07/1998 e successive deliberazioni integrative e modificative;

vista la D.G.R. 30-26382 del 28/12/1998 "L.R. 9 maggio 1997 n. 21 – Capo VI – Artigianato Artistico e Tipico di Qualità. Criteri per l'individuazione dei componenti le Commissioni per i disciplinari di produzione";

vista la D.G.R. 4-1714 del 14/12/2000 "L.R. n. 21/1997, Capo VI, art. 29. Approvazione del Regolamento d'uso del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana";

visto il Regolamento regionale “Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana”, approvato con D.P.G.R. 15/01/2001, n. 1/r ;

vista la D.G.R. n. 24-2959 del 14/05/2001 “L.R. 21/97 s.m.i. - Capo VI - Artigianato Artistico e Tipico di Qualita'. Individuazione Settori peculiari di prodotti artigianali tipici dell'Alimentare” e successive deliberazioni integrative e modificative;

vista la D.G.R. n. 40-6243 del 2/08/2013 ”Art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.: Eccellenza artigiana. Definizione delle procedure per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari di produzione e per il conferimento dell'Eccellenza artigiana. Modalita' tecniche dell'annotazione in visura”;

vista la D.G.R. n. 3-4699 del 27/02/2017 “Legge 241/1990 e Legge Regionale 14/2014. Nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Competitivita' del Sistema Regionale. Revoca delle DGR n. 13-359 del 29/09/2014 e DGR n. 25-215 del 04/08/2014;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-7022 del 14/06/2018 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte".

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare l'allegato A alla presente deliberazione “Criteri, procedure e modalità per la revisione dell'eccellenza artigiana” ai sensi dell’art. 14 della L.R. 1/2009, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-di stabilire che, per le motivazioni e con le finalità sopra indicate, non si procederà all'attribuzione dell'Eccellenza artigiana di cui alla D.G.R. n. 27-24980 del 06/07/1998 con le successive modifiche ed integrazioni fino al 31/12/2020 e comunque fino all’approvazione dei nuovi disciplinari, per una revisione complessiva del percorso che qualifichi ulteriormente l'impresa artigiana;

- di stabilire che le imprese attualmente in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana possono continuare ad usarlo ai sensi del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R., continuando a partecipare alle iniziative riservate alle imprese con tale riconoscimento, fino alla conclusione delle procedure di revisione;

- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

CRITERI, PROCEDURE E MODALITA' PER LA REVISIONE DELL'ECCELLENZA ARTIGIANA

1. FONTI NORMATIVE E ATTI DI RIFERIMENTO
2. FINALITA' DELLA REVISIONE DELL'ECCELLENZA
3. DEFINIZIONE DI "ECCELLENZA ARTIGIANA".
4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI, AMBITI E COMPARTI DEL RICONOSCIMENTO
5. CRITERI E METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELL'"ECCELLENZA"
6. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI REVISIONE DELL'ECCELLENZA ARTIGIANA
7. CRITERI PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI
8. PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI ECCELLENZA ARTIGIANA. SOSPENSIONE.
9. VANTAGGI DEL RICONOSCIMENTO
10. CRITERI PER LA RIVISITAZIONE GRAFICA DEL MARCHIO PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA E LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO D'USO
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. FONTI NORMATIVE E ATTI DI RIFERIMENTO

L'Eccellenza artigiana è il riconoscimento attribuito alle imprese piemontesi artigiane in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari di produzione per i settori del Manifatturiero e dell'Alimentare.

La fonte normativa è il testo Unico dell'artigianato approvato con la L.R. 21/1997, che ha dato l'avvio al riconoscimento dell'Eccellenza Artigiana e all'ideazione e alla diffusione del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana" (approvato con D.G.R. n. 4-1714 del 14/12/2000), per distinguere le imprese dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico che operano garantendo il rispetto della tradizione e la qualità del prodotto.

In attuazione del dettato normativo sono stati adottati i seguenti atti:

- D.G.R. n. 27-24980 del 06/07/1998: criteri e definizione dei settori di attività di ambito prevalentemente manifatturiero (legno; restauro; cuoio e tappezzeria; decorazioni; fotografia e riproduzione disegni; metalli comuni; metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini; strumenti musicali; tessitura, ricamo ed affini, abbigliamento; vetro, ceramica, pietra ed affini; alimentare) al fine di individuare le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico da tutelare
- D.G.R. n. 30-26382 del 28/12/1998: criteri per l'individuazione dei componenti le Commissioni per i disciplinari di produzione;
- D.G.R. n. 58-29124 del 30/12/1999: Approvazione Disciplinare di Produzione per il Settore Legno;
- D.G.R. n. 57-29123 del 30/12/1999: Approvazione Disciplinare di Produzione per il Settore Restauro Ligneo;
- D.G.R. 4-1714 del 14/12/2000 "L.R. n. 21/1997, Capo VI, art. 29. Approvazione del Regolamento d'uso del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana";

- Regolamento regionale "Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana", approvato con D.P.G.R. 15/01/2001, n. 1/r ;
- D.G.R. n. 24-2959 del 14/05/2001:ulteriori settori dell'artigianato alimentare per i quali procedere all'individuazione delle lavorazioni artigianali che presentano elevati contenuti di tradizione e di qualità, in collegamento con gli ambiti territoriali specifici e precisamente i seguenti settori: Caseario; Pasticceria fresca e secca, Gelato; Cioccolato e Caramelle; Insaccati e Carni; Liquori, Bibite (succhi di frutta), Birra, Prodotti di Torrefazione; Pasta Fresca; Gastronomia e Prodotti sotto vetro; Pane, Grissini, Focacce Pizze; Produzione vinicola;
- D.G.R. n. 57-3700 del 3/8/2001: Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini;
- D.G.R. n. 56-3699 del 3/8/2001: Approvazione disciplinare di Produzione della Ceramica nell'ambito del Settore Vetro, Ceramica, Pietra e affini;
- D.G.R. n. 46-6657 del 15/7/2002: Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Tessitura, Arazzi, Ricamo e Abbigliamento;
- D.G.R. n. 31-6695 del 22/7/2002: Individuazione del Settore Stampa Legatoria Restauro e approvazione del relativo Disciplinare di Produzione;
- D.G.R. n. 23-7069 del 9/9/2002: Approvazione del Disciplinare di Produzione del Vetro nell'ambito del settore Vetro, Ceramica, Pietra e affini;
- D.G.R. n. 55-10222 del 1/8/2003: Approvazione del Disciplinare di Produzione degli Strumenti Musicali;
- D.G.R. n. 94-15098 del 17/3/2005: Approvazione del Disciplinare di Produzione del Settore Metalli Comuni;
- D.G.R. n. 18-7127 del 23/09/2002: Individuazione del settore Altre Attività dell'Artigianato Artistico, Tradizionale Tipico; D.G.R. 15-1126 del 17/10/2005: approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Altre Attività dell'Artigianato Artistico, Tradizionale e Tipico;
- D.G.R. n. 46-14396 del 20/12/2004: Individuazione del Settore Conservazione e Restauro in Edilizia e D.G.R. 8-8532 del 7/4/2008: Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Conservazione e Restauro in edilizia;
- D.G.R. n. 7-8531 del 7/4/2008: Rinomina del Settore Decorazioni di cui alla D.G.R. n. 27-24980 del 6 luglio 1998 nella nuova denominazione Settore Decorazione su Manufatti diversi. Approvazione del Disciplinare di Produzione per il Settore Decorazione su Manufatti diversi;
- D.G.R. n. 42-13013 del 12/7/2004: Approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'impresa Artigiana Alimentare Settore Caseario;
- D.G.R. n. 43-13014 del 12/7/2004: Ridenominazione del Settore Distillati, Liquori, Birra e Prodotti di Torrefazione e approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'impresa Artigiana Alimentare Settore Distillati, Liquori, Birra e Prodotti di Torrefazione;
- D.G.R. n. 44-13015 del 12/7/2004: Approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare Settore Pasticceria fresca e secca, Gelato;
- D.G.R. n. 45-13016 del 12/7/2004: Ridenominazione del Settore Cioccolato, Caramelle, Torrone e approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare Settore Cioccolato Caramelle Torrone;
- D.G.R. n. 11-604 del 1/8/2005 approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare - Settore Pasta Fresca;
- D.G.R. n. 12-605 del 1/8/2005: approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare - Settore Gastronomia e Prodotti sottovetro;
- D.G.R. n. 8-791 del 12/9/2005: Approvazione del Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare - Settore Panificazione (farine, pane, grissini, focacce);

- D.G.R. n. 6-1749 del 13/12/2005: Individuazione del Settore Lavorazione Salumi. Modifica D.G.R. n. 24 -2959 del 14/05/2001 e approvazione del Disciplinare di Produzione per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare - Settore Lavorazione Salumi.

- D.G.R. n. 40-6243 del 2/08/2013 "Art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.: Eccellenza artigiana. Definizione delle procedure per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari di produzione e per il conferimento dell'Eccellenza artigiana. Modalita' tecniche dell'annotazione in visura";

- D.G.R. n. 3-4699 del 27/02/2017 "Legge 241/1990 e Legge Regionale 14/2014. Nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Competitivita' del Sistema Regionale. Revoca delle DGR n. 13-359 del 29/09/2014 e DGR n. 25-215 del 04/08/2014;

- D.G.R.

Da ultimo con DGR n. 14-8798 del 18/04/2019 sono state adottate disposizioni, a parziale modifica della D.G.R. n. 40-6243 del 2/08/2013, per l'individuazione dei componenti le Commissioni per l'esame delle domande ed approvazione del procedimento, ad integrazione della D.G.R. n. 3-4699 del 27/02/2017.

Ad oggi risultano assegnatarie del riconoscimento 2.566 imprese artigiane.

2. FINALITA' DELLA REVISIONE DELL'ECCELLENZA

La legge 1/2009, in particolare l'art. 14, prevede che la Giunta regionale, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisca i criteri, le procedure e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, per la revisione dei disciplinari vigenti, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi e per il conferimento del riconoscimento di 'Eccellenza artigiana.

L'attribuzione dell'Eccellenza artigiana, così' come strutturata e definita sulla base degli atti sopra elencati, necessita di una generale revisione per adeguarla alle mutate realtà produttive ed economiche ed alla evoluzione delle caratteristiche delle imprese artigiane intervenuta negli ultimi anni.

Il concetto stesso di Eccellenza deve essere ridefinito sulla base di nuovi parametri.

La revisione dell'Eccellenza artigiana ha molteplici obiettivi:

- valorizzare le singole imprese che dimostrano di possedere i requisiti di eccellenza;
- fornire un servizio ai cittadini per facilitare la scelta dei migliori fornitori;
- costituire un insieme di imprese che, per l'elevata qualità dei processi e dei prodotti, dia lustro al territorio piemontese attraverso il suo comparto artigiano.

La revisione richiede che, a seguito di un lavoro concertato con le associazioni di categoria e i diversi operatori e esperti del settore, vengano ridefiniti i settori di applicazione (manifatturiero e alimentare) i requisiti che le imprese devono possedere, le procedure per la selezione delle imprese e l'attribuzione del riconoscimento, le forme di controllo sul permanere dei requisiti.

Tutto il percorso di revisione avviene sulla base dei criteri definiti con il seguente allegato e con il coinvolgimento dei soggetti ivi indicati.

Questo percorso presuppone necessariamente che non venga attribuito il riconoscimento di Eccellenza artigiana durante il periodo necessario a portare a termine la revisione.

Infine, si rende necessario definire una disposizione transitoria a tutela delle imprese che ad oggi risultano assegnatarie del riconoscimento.

Il presente documento definisce pertanto il nuovo concetto di Eccellenza artigiana, i criteri per l'individuazione dei settori, i criteri per l'attribuzione del riconoscimento di "Eccellenza artigiana", il percorso metodologico per la revisione dell'eccellenza come sopra definita, i soggetti coinvolti e gli indirizzi cui gli stessi devono attenersi nel processo di revisione dell'Eccellenza artigiana e nella redazione dei disciplinari, specificando inoltre i vantaggi dell'attribuzione, le indicazioni per una rivisitazione grafica del marchio e di revisione del regolamento d'uso e disponendo in ordine alle imprese ad oggi assegnatarie del riconoscimento:

3. DEFINIZIONE DI "ECCELLENZA ARTIGIANA".

Il riconoscimento "Piemonte Eccellenza artigiana" certifica la perizia e la professionalità dell'impresa artigiana nello specifico ambito e settore di riferimento. Si tratta di individuare e riconoscere le imprese "di qualità", dove questa è intesa a tutto tondo, non solo in ordine alla qualità del prodotto ma anche a quella dei processi produttivi.

La produzione dell'azienda e la sua organizzazione aziendale possono essere varie e poliedriche, anche per adeguarsi ed adattarsi alle richieste del mercato: il riconoscimento deve individuare e premiare l'area ed il settore in cui l'impresa dimostra di "saper fare", saper "essere" e sapersi "presentare" in modo "Eccellente".

Il riconoscimento di Eccellenza artigiana ha la durata di 5 anni dalla data di consegna dell'attestato del riconoscimento ottenuto o dalla data del suo rinnovo. Allo scadere del termine l'impresa deve presentare nuova domanda di riconoscimento.

Il riconoscimento è attribuito per un solo ambito e per un solo settore.

All'impresa viene consegnato un attestato relativo al riconoscimento ottenuto con la specificazione della tipologia, dell'ambito e del settore di riconoscimento. Nell'attestato di attribuzione deve essere indicata in modo sintetico la motivazione del riconoscimento.

4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI, AMBITI E COMPARTI DEL RICONOSCIMENTO

Sono individuate DUE MACRO AREE del comparto artigiano cui ricondurre gli elementi di "qualità":

- produzione manifatturiera;
- produzione alimentare.

Nell'ambito delle macro aree sono individuati i seguenti AMBITI cui ricondurre le imprese di qualità:

Per il settore manifatturiero:

- artistico
- tradizionale/tipico
- innovativo.

L'ambito tipico è considerato una peculiarità (sottoinsieme) del tradizionale;

Per il settore alimentare:

- tradizionale/tipico
- innovativo

Le macro aree e gli ambiti sono connotate ciascuna da elementi di peculiarità che ne richiedono una specifica disciplina.

Per ogni macro area devono essere individuati i SETTORI di riferimento (settore legno, ceramica , tessile ecc) sulla base degli esistenti (eventualmente accorpati) e di eventuali ulteriori nuovi settori. Nell'individuazione dei settori e al fine di valorizzare ulteriori settori tra quelli ammessi al

riconoscimento, si dovrà tenere conto altresì dei settori emergenti e delle nuove professioni che hanno avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni.

Con determinazione dirigenziale del settore Artigianato sono individuati i settori di riferimento sulla base delle indicazioni del gruppo metodologico di cui al punto 6 e dei criteri sopra indicati.

5. CRITERI E METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELL'”ECCELLENZA”

Ai fini di valutare la qualità dell'impresa, nell'ambito di ogni settore, saranno presi in considerazione elementi trasversali, quali il miglioramento della gestione d'impresa - in termini di processi, prodotti, servizi, relazioni - , la tradizionalità e il legame con i territori, la formazione continua del titolare e dei suoi collaboratori, le performance della sostenibilità socio-ambientale, l'apertura verso mercati internazionali, ecc.

E' eccellente anche l'impresa artigiana che svolge il proprio lavoro a regola d'arte, con una produzione aziendale di quantità ridotte ma di elevata qualità e un mercato consolidato costituito principalmente dal consumatore del proprio territorio.

Gli elementi sopra menzionati - articolati in indicatori misurabili - concorreranno alla valutazione della qualità d'impresa, anche secondo un criterio di graduazione, nonché alla predisposizione degli strumenti regolamentari e disciplinari per l'uso e il rilascio del marchio "Eccellenza Artigiana". In base alle caratteristiche di filiera/comparto potranno essere previsti parametri specifici dedicati al singolo ambito artigianale con eventuali e relative declinazioni.

Tra i requisiti aziendali si ritengono necessari per l'ammissibilità della domanda:

- Esperienza nel settore di almeno 5 anni. Il titolare di ditta individuale o almeno un socio prestatore d'opera in caso di società devono dimostrare l'attività nel settore per un periodo individuato in ogni singolo disciplinare. Tale periodo non può essere comunque inferiore a 5 anni. L'esperienza nel settore è provata dai documenti in possesso della P.A. relativi all'iscrizione dell'impresa al registro imprese o all'Albo delle imprese artigiane e dalla documentazione relativa allo svolgimento di attività in qualità di titolare, socio prestatore d'opera, lavoratore dipendente, collaboratore familiare.

Per ogni singolo settore sono individuati gli attestati di istruzione e formazione che possono concorrere al raggiungimento del periodo minimo di esperienza richiesto. In tali casi comunque l'esperienza lavorativa deve essere di almeno 3 anni.

- Adeguate curriculum dell'impresa e documentazione dell'attività svolta: ogni impresa deve allegare dettagliato curriculum dell'impresa, del titolare, dei soci prestatori d'opera e dei collaboratori familiari.

Devono essere documentate adeguatamente ed in modo esauriente secondo le indicazioni di ogni Disciplinare le tecniche lavorative adottate, i materiali utilizzati e i prodotti realizzati.

L'Amministrazione si riserva, in sede di riconoscimento o di rinnovo dell'Eccellenza Artigiana di verificare il rispetto della normativa vigente (relativa in particolare ai requisiti igienico sanitari, alla sicurezza sul lavoro, ai materiali impiegati, alla regolarità contributiva, alle certificazioni), nonché la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche anche attraverso gli enti preposti alla vigilanza. Non può essere attribuito il riconoscimento nel caso siano accertate irregolarità o siano in corso delle verifiche.

6. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI REVISIONE DELL'ECCELLENZA ARTIGIANA

GRUPPO METODOLOGICO.

Con determinazione del settore Artigianato è costituito un **GRUPPO METODOLOGICO** con competenze trasversali, (manifatturiero, alimentare).

Il gruppo metodologico in particolare dovrà:

- dettagliare quali debbano essere i requisiti trasversali di qualità aziendale, necessari affinché l'azienda candidata dimostri la capacità di rispettare, nel tempo con un sistema di regole coerenti e di caratteristiche di qualità; dettagliare quali debbano essere i requisiti trasversali di qualità aziendale, che l'azienda dovrà rispettare nel tempo, con un sistema di regole coerenti e di caratteristiche di qualità”.
- partecipare alla stesura della griglia di valutazione tramite indicatori e loro pesatura, dalla quale si possa evincere in modo oggettivo la tipologia di riconoscimento da attribuire;
- precisare e dettagliare contenuti e caratteristiche degli ambiti sopra individuati (artistico, tradizionale/tipico e innovativo);
- dettare linee generali per il mantenimento del riconoscimento, in caso di variazioni dell'azienda avvenute nel periodo dei 5 anni di validità del riconoscimento.
- predisporre una bozza di Regolamento d'uso del marchio Eccellenza artigiana prevedendo in particolare:
 - norme sull'utilizzo del marchio su contenitori e imballaggi;
 - disposizioni transitorie per le imprese che oggi hanno già il marchio;
 - disposizioni su applicazioni di sanzioni per uso illegittimo del marchio.

Il settore Artigianato provvede ad individuare le figure professionali necessarie per l'ottimale espletamento del lavoro, coinvolgendo esperti del settore che possono essere scelti tra docenti universitari e di scuole di formazione professionale, imprenditori in attività o in pensione, cultori della materia, liberi professionisti. Nel gruppo metodologico è presente una rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane maggiormente rappresentative, il dirigente del Settore Artigianato e un funzionario con compiti di segreteria e coordinamento.

Il gruppo metodologico, quale organo di coordinamento, si avvale di volta in volta di esperti dei settori oggetto di revisione o redazione del relativo disciplinare.

GRUPPI DI LAVORO TECNICI

Per ogni settore devono essere predisposti specifici disciplinari redatti da **GRUPPI DI LAVORO TECNICI** con il compito di ricondurre le definizioni generali nell'ambito delle caratteristiche peculiari di ogni settore.

Spetta al gruppo di lavoro tecnico:

- rivedere gli attuali disciplinari e predisporre dei nuovi secondo quanto previsto dal presente documento e dalle indicazioni di carattere generale trasversali per tutti i settori definite dal gruppo metodologico;
- predisporre la modulistica da presentarsi per il riconoscimento;
- individuare in modo puntuale e preciso la documentazione da prodursi a corredo della domanda per provare il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare rivisto (a titolo esemplificativo: produzione di documentazione fotografica, certificazioni, video);
- individuare le modalità per l'espletamento di eventuali colloqui con l'impresa artigiana o sopralluoghi in laboratorio.

7. CRITERI PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI

Ogni disciplinare deve indicare:

- gli elementi di qualità aziendale comuni a tutte le imprese come graduati dalla griglia di valutazione;
- le aree di riconoscimento ammesse nel settore di riferimento (artistico, tradizionale/tipico, innovativo) con le specifiche proprie del settore e eventuali ulteriori aree proprie;
- il periodo minimo di esperienza richiesto (comunque non inferiore a 5 anni);
- l'indicazione delle materie prime da utilizzare e delle tecniche produttive da seguire;
- le eventuali certificazioni richieste;
- l'indicazione di eventuale normativa specifica cui l'impresa deve attenersi;

- l'elencazione della documentazione necessaria a corredo della domanda di riconoscimento dell'Eccellenza artigiana.

L'insieme dei disciplinari sarà uniforme e tale da permettere un esame obiettivo delle istanze di riconoscimento.

La partecipazione al gruppo metodologico e ai gruppi di lavoro tecnici avviene a titolo gratuito.

In esito ai lavori del gruppo metodologico e dei gruppi tecnici, la Direzione competitività del Sistema regionale approva i disciplinari dell'Eccellenza artigiana in aggiunta, sostituzione, integrazione o modifica dei settori già individuati con D.G.R. 27-24980 del 6/07/1998 e successive modifiche.

8. PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI ECCELLENZA ARTIGIANA. SOSPENSIONE.

Nelle more della revisione dell'Eccellenza artigiana non si procederà all'attribuzione dell'Eccellenza artigiana di cui alla D.G.R. n. 27-24980 del 06/07/1998 con le successive modifiche ed integrazioni fino al 31/12/2020 e comunque fino all'approvazione dei nuovi disciplinari, per una revisione complessiva del percorso che qualifichi ulteriormente l'impresa artigiana.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 1/2009, saranno individuate le procedure per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai nuovi disciplinari.

Con lo stesso provvedimento verranno definite le modalità e le procedure per la verifica del possesso dei nuovi requisiti in capo alle imprese ad oggi assegnatarie del riconoscimento.

9. VANTAGGI DEL RICONOSCIMENTO

Finalità principale del riconoscimento deve essere quella di ridare valore e visibilità alle imprese artigiane, di fare di quelle eccellenti un elemento di traino dell'intero comparto, sia per quanto attiene il collegamento a politiche attive di valorizzazione d'impresa, sia in connessione con iniziative promozionali attraverso cui il marchio acquisisca spendibilità e riconoscimento di valore. Verranno programmate iniziative differenziate al fine di valorizzare le diverse tipologie di aziende artigiane.

A conclusione del processo di revisione, si ritiene opportuno, in accordo con le Associazioni artigiane, mettere a disposizione delle imprese eccellenti una serie di iniziative promozionali, (da attivare eventualmente attraverso specifici bandi) per restituire valore al Marchio, quali:

- analisi e attivazione sito web e/o presenze sui social media che descrivano in più lingue, in maniera completa, accattivante e aggiornata tutte le imprese Eccellenti e le loro produzioni, quale vetrina delle imprese di elevato livello qualitativo;
- promozione di un tavolo interdirezionale con le direzioni regionali competenti, finalizzato sia alla valorizzazione turistica delle eccellenze artigiane sui territori, sia ad intercettare i flussi turistici già esistenti per eventi o attività di incoming;
- attivazione, parallelamente, di bandi per progetti di valorizzazione - anche turistica - dell'artigianato eccellente;
- promozione delle imprese Eccellenti attraverso aree espositive presso centri commerciali o presso luoghi di attrazione sportiva o sedi di particolari e importanti manifestazioni nei territori, vissute anche quali attività di animazione o di presidio ai fini della sicurezza dei luoghi;
- promozione dell'Eccellenza Artigiana nei confronti del mondo della formazione, istruzione e università come occasione all'interno di percorsi di orientamento in cui far cogliere il valore dell'artigianato come opportunità professionale e di auto-imprenditorialità. Di particolare e immediato interesse il potenziamento di percorsi legati al comparto negli ITS, mentre si conferma l'esclusiva partecipazione delle aziende insignite del riconoscimento al Progetto "Bottega scuola"

anche per incrementare l'orientamento alla cultura dell'artigianato nei confronti del mondo giovanile;

- promozione di attività di filiera tra artigiani, agricoltori, produttori di materie prime, con particolare attenzione a quelle dei territori di riferimento e alla qualità delle stesse.
- valutazione della possibilità di accesso delle imprese artigiane a progetti di ambito UE con particolare attenzione alla valorizzazione delle realtà territoriali e anche al fine della loro promozione internazionale.

Quando il nuovo percorso di attribuzione del riconoscimento sarà a regime e saranno avviati i necessari controlli, si potranno verificare le condizioni di fattibilità di forme di premialità per le imprese Eccellenti in sede di partecipazione ai bandi di servizi e forniture sotto soglia o con assegnazione diretta, sia regionali, sia dei Comuni.

10. CRITERI PER LA RIVISITAZIONE GRAFICA DEL MARCHIO PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA E LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO D'USO

Il settore competente è incaricato di proporre una rivisitazione grafica del marchio "Eccellenza artigiana" secondo i seguenti criteri:

- il layout deve mantenere un collegamento evidente con il marchio grafico attualmente in uso
- nella grafica del marchio deve essere evidente il periodo di validità del riconoscimento
- lo studio e la realizzazione del nuovo marchio può prevedere il coinvolgimento anche di scuole di design

Il settore competente è incaricato di proporre le modifiche al Regolamento d'uso del marchio Eccellenza artigiana (approvato a suo tempo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R), secondo i seguenti criteri:

- norme sull'utilizzo del marchio su contenitori e imballaggi;
- disposizioni transitorie per le imprese che oggi hanno già il marchio;
- disposizioni su applicazioni di sanzioni per uso illegittimo del marchio.

Con successivi provvedimenti della Giunta verranno adottati il nuovo Marchio e il nuovo regolamento d'uso.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le imprese attualmente in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana possono continuare ad usarlo ai sensi del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R., fino alla conclusione delle procedure di revisione.

Le stesse imprese possono continuare a partecipare alle iniziative riservate alle imprese con l'Eccellenza artigiana.